II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 19 luglio 2002

in merito alle conseguenze della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) sugli accordi internazionali conclusi dalla CECA

(2002/595/CE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato CECA, in virtù del suo articolo 97, scadrà il 23 luglio 2002.

(2) La CECA ha concluso vari accordi internazionali con paesi terzi.

(3) Tali accordi non contemplano l'eventualità della scadenza del trattato CECA.

(4) Le questioni contemplate dal trattato CECA rientreranno, alla scadenza di questo, nel trattato che istituisce la Comunità europea.

(5) È nell'interesse della CECA e dei settori pertinenti che, dopo la scadenza del trattato CECA, tali accordi internazionali restino in vigore e siano dunque trasferiti alla Comunità europea,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

A decorrere dal 24 luglio 2002, i diritti e gli obblighi sorti a seguito degli accordi internazionali conclusi dalla CECA sono assunti dalla Comunità europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione si applica a decorrere dal 24 luglio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2002.

Il Presidente

T. PEDERSEN